



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
LICEO ARTISTICO STATALE "G.C.ARGAN"**

Piazza dei Decemviri 12 – 00175 ROMA (RM) Cod. Mecc. RMSD10000R 06121122470
Sede succursale – via Contardo Ferrini 61 – 00173 Roma
Codice fiscale 97191280581 rmsd10000r@istruzione.it rmsd10000r@pec.istruzione.it
www.liceoargan.edu.it

Circolare n. 97

**Ai docenti
Al Personale ATA
Ai genitori
Agli studenti
Al DSGA
All'albo on-line**

Oggetto: D.L. n. 172 del 26 novembre 2021 “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”.

Si comunica che la disposizione normativa di cui all’oggetto, introduce nuove misure per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività scolastiche, tra cui l’obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico a partire dal 15 dicembre 2021.

Inoltre, è prevista l’estensione dell’obbligo vaccinale alla terza dose, per chi ha completato il ciclo primario di vaccinazione, a decorrere dal 15 dicembre, con esclusione della possibilità di essere adibiti a mansioni diverse.

Lo stesso decreto prevede che il dirigente scolastico verifichi il rispetto dell’obbligo vaccinale ed inviti l’eventuale personale non in regola con i prescritti adempimenti, a produrre, entro 5 giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione o il differimento o l’esenzione della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro 20 giorni dall’invito, o comunque l’eventuale insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.

In caso di mancata presentazione della documentazione, il dirigente scolastico accertata l’inosservanza dell’obbligo, ne dà comunicazione agli interessati e dispone l’immediata sospensione dall’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione, da parte dell’interessato, al datore di lavoro:

- dell’avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario entro la data prevista;
- o della somministrazione della dose di richiamo entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19, come previsto dall’art. 9 comma 3 del D.L. 52/2021, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

In caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha una validità di 9 mesi, a far data dalla medesima somministrazione.

PER GLI ALUNNI E LE FAMIGLIE

Si comunica alle famiglie che la disposizione normativa introduce ulteriori “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività da svolgersi presso teatri, musei, cinema e stadi.

Per accedere ai luoghi sarà necessario essere in possesso delle seguenti certificazioni verdi Covid-19:

- Green Pass "Rafforzato" (vaccinazione o guarigione, NO tampone)

L’obbligo della certificazione verde COVID-19 non si applica ai “soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti” e, dunque, agli alunni al di sotto dei 12 anni di età.

Ai fini dell’organizzazione delle uscite didattiche che presuppongono l’obbligo della certificazione verde COVID-19, dunque, il coordinatore di classe fornirà, prima che sia resa apposita autorizzazione a partecipare all’iniziativa, informazioni agli alunni medesimi e alle rispettive famiglie in merito ai requisiti e alle modalità per l’accesso previsti dalla vigente normativa emergenziale.

Si rimanda alla lettura integrale dell’art. 2 del DL 172/2021, in allegato.

Roma, 03/12/2021

Il Dirigente Scolastico

Nicola Armignacca

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993